



N. 10
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
.....

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO – APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAquindici**, questo giorno **30** del mese di **aprile** alle ore **21,00** nella sala consiliare del Palazzo del Podestà'.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	BACCANTI	BERNARDO
4	MAGNELLI	LEONARDO
5	BELFORTI	MAURIZIO
6	BOSELLI	UMBERTO
7	BERSANI	GIUSEPPE
8	SALOTTI	FABIO
9	SIROSI	ROMINA
10	RIZZI	SARA

SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	DOVANI	GIUSEPPE	assente giustificato
2	TICCHI	FRANCO	
3	CAROTTI	FILIPPO	assente giustificato

- Assiste il Vice- Segretario Comunale **Dr. Ampollini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

- Alle ore 21.30 è entrato il consigliere comunale Ticchi – presenti n. 11-

Il Consiglio Comunale

Dato atto che il Comune di Castell'Arquato, in località Fornace Fulgoni, dispone di specifica struttura destinata al ricovero di cani randagi, denominata "*Il rifugio del cane*";

- **che** il Comune di Castell'Arquato, ha approvato, nel corso degli anni, convenzioni con alcuni Comuni del piacentino, affinché i medesimi possano conferire presso la suddetta struttura, dietro corrispettivo, i cani randagi rinvenuti in territorio di rispettiva competenza;

Verificato, a tal proposito, che la convenzione in essere con il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** per il conferimento di cani randagi presso il canile comunale, raggiungerà scadenza naturale alla data del **31.07.2015**;

Visto, a tale proposito, il nuovo **schema di convenzione** all'uopo redatto dagli uffici comunali sulla base delle linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione Comunale;

Interpellato il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** il quale, essendo tuttora sprovvisto di struttura atta all'accoglimento di cani randagi, si è dichiarato disponibile al proseguimento del convenzionamento a tutto il 31.12.2015, accettando le nuove condizioni imposte a tutti gli altri Comuni convenzionati con il Comune di Castell'Arquato per tale servizio;

Inteso pertanto approvare il nuovo schema di convenzione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi in conformità all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11.

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** per il servizio di "custodia di cani randagi" presso la struttura "*rifugio del cane di Castell'Arquato*", che, composta da N. **7** articoli, si allega al presente atto parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO – PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2015 - APPROVAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

Castell'Arquato, 27.04.2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

Castell'Arquato, 27.04.2015

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI"
PRESSO LA STRUTTURA
"RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO"**

(Approvata con deliberazione C.C. n. del))

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO".

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di in Castell'Arquato, presso la residenza Municipale in Piazza Municipio, n. 3, tra i signori:

1 -, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Castell'Arquato**, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00230250334;

2 -, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Lugagnano Val d'Arda** giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I.;

PREMESSO

– che La Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*" ha ribadito l'obbligo – peraltro preesistente – che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione n. del il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** ha approvato la convenzione con il Comune di **Castell'Arquato** per il servizio di custodia dei cani randagi;

– che con deliberazione C.C. n. del il Comune di **Castell'Arquato** ha approvato la convenzione con il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** per il servizio di custodia dei cani randagi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il servizio ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali rinvenuti nel territorio comunale di **Lugagnano Val d'Arda** ed ospitati presso il Rifugio del Cane di Castell'Arquato, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

Art. 2 – Obblighi dei Comuni

Compete al Comune di Castell'Arquato:

1 – accudire gli animali custoditi provvedendo a tutte e loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, etc.), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;

2 – provvedere alla pulizia giornaliera dei box;

3 - collaborare con il Servizio Anagrafe Canina del Comune di **Lugagnano Val d'Arda**

4 – realizzare schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia da inserire nel sito web del Rifugio del Cane di Castell'Arquato;

5 – garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa attraverso l’annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, etc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell’animale).

Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate tempestivamente all’Anagrafe Canina del Comune di **Lugagnano Val d’Arda**

6 – farsi carico dell’onere delle spese di gestione della struttura che vengono dalle parti riconosciute nell’acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, profilassi antiparassitaria, prestazione veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni;

7 – attivare iniziative – anche in collaborazione con l’Anagrafe Canina di **Lugagnano Val d’Arda** e progetti a favore degli animali, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e di favorirne l’adozione;

8 – predisporre una “*scheda comportamentale*” per i cani con problematiche particolari e attivare gli eventuali percorsi educativi individuati per migliorare il comportamento ai fini dell’adozione;

9 – gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni e volontari singoli;

10 – garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, anche su richiesta del Comune di **Lugagnano Val d’Arda**

11 – l’osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione.

Resta a carico del Comune di Lugagnano Val d’Arda

1 – la cattura dei cani randagi nell’ambito territoriale di competenza;

2 – il trasporto dei cani presso la struttura comunale di Castell’Arquato;

3 – il pagamento del corrispettivo così come stabilito nel successivo art. 5

4 – il costo per l’inserimento di microchip nei cani conferiti: il Comune di **Lugagnano Val d’Arda** potrà incaricare, per l’esecuzione dell’intervento, il personale medico-veterinario di fiducia, oppure potrà avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

5 – il costo della sterilizzazione, nel caso di conferimento di cani di sesso femminile: anche in tal caso il Comune di **Lugagnano Val d’Arda** potrà decidere se eseguire l’intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

6 – il costo degli interventi chirurgici: limitatamente ai casi di apporto in struttura di animali reduci da incidenti stradali e/o affetti da gravi malattie richiedenti interventi chirurgici immediati, il Comune conferente potrà decidere, anche in tal caso, se eseguire l’intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

Art. 3 – Fruttori della struttura

Possono usufruire della struttura:

1 – cani recuperati sul territorio comunale di **Lugagnano Val d’Arda** per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all’affidamento ad eventuali richiedenti;

2 – cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

Art. 4 – Limite di ospitalità

Il Comune di **Lugagnano Val d’Arda** nel periodo di validità della presente convenzione, potrà ricoverare presso la struttura comunale di Castell’Arquato un numero massimo di **3 (tre)** cani.

Ogni eventuale eccedenza verrà comunque valutata sulla base della situazione di popolamento del canile di Castell’Arquato.

Art. 5 – Corrispettivo

I costi a carico del Comune di **Lugagnano Val d'Arda** oltre agli oneri già specificati nel precedente **punto 2**, sono i seguenti importi:

A - Euro 380,00/ANNO, iva esclusa, per la riserva di ciascun posto stabilito in convenzione;

(ad esempio: il costo fisso annuale per la riserva di n. 3 posti ammonta pertanto a Euro 1.140,00 iva esclusa);

B - Euro 180,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ciascun cane effettivamente conferito presso la struttura, nell'ambito della riserva di posti di cui al precedente punto A);

(ad esempio: nel caso di conferimento di n. 3 cani il costo trimestrale ammonterà pertanto a Euro 540,00 iva esclusa);

C – Euro 270,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ogni eventuale singolo ricovero eccedente il numero massimo stabilito in convenzione (di cui al precedente art. 4);

Qualora il periodo di permanenza dell'animale presso la struttura dovesse risultare inferiore al trimestre, il Comune di Lugagnano Val d'Arda corrisponderà ugualmente al Comune di Castell'Arquato gli importi indicati ai punti B e C.

Il pagamento (*semestrale*) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti farà scaturire a favore del Comune di Castell'Arquato gli interessi di legge.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di **mesi 5 (cinque)** con decorrenza dal **01.08.2015 al 31.12.2015**.

Non è consentito il tacito rinnovo. E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, ovvero in caso di gravi e fondate motivazioni.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Lugagnano Val d'Arda

.....

Per il Comune di Castell'Arquato

.....

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 10 del 30 4 15

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ...
.....

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
.....
